


Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA



composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale

Presidente

Prof. avv. Vincenzo Meli

Membro designato dalla Banca d'Italia

Dott.ssa Claudia Rossi

Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. avv. Diego Corapi

Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario

Prof. avv. Marco Marinaro

Membro designato dal C.N.C.U.

[Estensore]

nella seduta del 19/07/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente in data 16.10.2008 sottoscriveva un prestito di cessione del quinto dello stipendio per € 15.000,00 da rimborsare in 120 rate di € 125,00.

Tuttavia, il ricorrente afferma di essere pervenuto a un netto erogato di euro 4.770,50, somma determinata dall'addebito:

1. di interessi per € 2.624,70;
2. di spese contrattuali e di istruttoria per € 478,00;
3. di "commissioni finanziarie" per € 3.300,30;
4. di costi assicurativi per € 3.826,50.

Il ricorrente, dunque, contesta il TAEG dichiarato nel contratto ritenendolo "palesamente superiore al tasso soglia che nel periodo di riferimento per i finanziamenti della specie era pari al 15,22%".

In ragione del carattere "usurario" del tasso applicato al contratto, il ricorrente chiede di vedersi riconosciuto il diritto a un "ricalcolo delle condizioni



economiche del prestito all'interno del tasso soglia, nonché la rivisitazione dei costi assicurativi "per adeguarne l'entità al minor rischio che dal ricalcolo deriverebbe". Richiede il conguaglio attraverso la riduzione del numero delle rate ed eventuale conguaglio a credito da restituire a mezzo assegno.

L'intermediario resiste al ricorso ed offre la seguente ricostruzione dei fatti.

In primo luogo, afferma che il ricorrente in data 16.10.2008 sottoscriveva un prestito di cessione del quinto della pensione per € 15.000,00 da rimborsare in 120 rate di € 125,00, con una finanziaria, i cui crediti venivano successivamente ceduti all'intermediario resistente ai sensi dell'articolo 1362 e ss. c.c.

Ciò premesso, in data 22.10.2012 l'intermediario riceveva formale reclamo da parte del ricorrente con il quale quest'ultimo contestava le condizioni contrattuali applicate al momento della sottoscrizione del contratto oggetto di controversia.

Il 14.11.2012, l'intermediario forniva riscontro a detta missiva sostenendo che le condizioni economiche applicate al contratto medesimo erano legittime sulla base delle condizioni statuite all'epoca della stipula del contratto e che, allo stesso modo, risultava corretta l'applicazione del tasso di interesse in quanto riferita al TEG.

In data 07.12.2012 seguiva un nuovo reclamo da parte del ricorrente mediante una associazione dei consumatori con il quale si contestava quanto sostenuto dall'intermediario nel riscontro al precedente reclamo ribadendo, dunque, l'illegittimità delle condizioni economiche applicate. In data 04.01.2013 l'intermediario rispondeva al ricorrente confermando quanto già sostenuto della precedente risposta.

Nel merito l'intermediario rileva che l'operazione di cessione del credito *de quo* si è perfezionata precedentemente alla data di pubblicazione della Comunicazione della Banca d'Italia e dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2011.

L'intermediario, poi, osserva che il ricorrente ha regolarmente sottoscritto tutte le condizioni economiche costituenti la pratica in oggetto; inoltre, il ricorrente ha anche apposto la propria firma sul frontespizio del



contratto con la quale vengono accettate "integralmente" le condizioni generali apposte sul retro del contratto.

In merito alla contestazione del ricorrente circa una presunta indeterminatezza delle commissioni addebitate per complessivi euro 3.300,00, l'intermediario fa presente che le medesime sono state dettagliate sul frontespizio del contratto in oggetto (nonché sul documento di sintesi allegato allo stesso) e che sono costituite da: "commissioni finanziarie – euro 1.575,30" e "commissioni accessorie – euro 1.725,00".

Infine, l'intermediario rileva che la documentazione relativa al contratto risulta ulteriormente integrata dall'atto di quietanza sottoscritto dal ricorrente stesso nonché dalla comunicazione di quota cedibile da parte dell'ente pensionistico di riferimento.

Per le ragioni su esposte, dunque, l'intermediario sostiene la presenza di tutti i requisiti di trasparenza previsti dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto.

Per quanto riguarda, invece, la contestazione avanzata dal ricorrente in ordine alla legittimità del tasso di interesse applicato, l'intermediario rileva che alla data della sottoscrizione del contratto la normativa in vigore (L.n. 108/1996) richiamava espressamente *"la rilevazione trimestrale effettuata dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi ai fini della determinazione del tasso effettivo globale (TEG) medio da utilizzare come riferimento per la determinazione del tasso usura"*.

Inoltre, l'intermediario specifica che le istruzioni della Banca d'Italia (per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura) del 2006 (applicabili al caso di specie) prevedevano che: *"per i finanziamenti della specie Cat. 8 ... le spese per l'assicurazione ... non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza ... il TEG applicato al suo contratto è stato calcolato in ossequio alle citate istruzioni"*.

In riferimento a quanto sopra detto, l'intermediario rileva la presenza della polizza assicurativa allegata al contratto in oggetto.

La banca resistente, peraltro, osserva che l'indicazione della corretta applicazione del TEG per il calcolo dell'eventuale superamento del tasso usura è facilmente desumibile da quanto riportato nel Decreto del Ministero



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'Economia e delle Finanze n. 174/2009 e dalle indicazioni della Banca d'Italia dell'agosto del 2009.

Alla luce di quanto sopra, dunque, l'intermediario sostiene la corretta applicazione del TEG (pari a 13,06%) rispetto alla normativa vigente al momento della stipula del contratto e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In relazione alla situazione di fatto emersa nel contraddittorio tra le parti, occorre rilevare in primo luogo che il contratto oggetto di contestazione è un finanziamento contro cessione del quinto della pensione, sottoscritto in data 16.10.2008 dal ricorrente con un intermediario diverso da quello odierno resistente. Ed infatti tale contratto veniva ceduto alla banca resistente nel 2009.

Al fine di valutare la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente che attiene alla dedotta usurarietà del tasso di interesse applicato al momento della stipula del contratto occorre immediatamente definire il quadro normativo applicabile *ratione temporis* che risulta così costituito:

a) dal d.l. n. 394/2000 che ha offerto l'interpretazione autentica della l. 7.3.1996, n. 108 stabilendo che *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti ... indipendentemente dal momento del loro pagamento"*;

b) dalle previgenti istruzioni della Banca d'Italia, nella formulazione in vigore dal 2006, le quali disponevano: *"Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, non rientrano nel calcolo del tasso, purché siano certificate da apposita polizza"*;

c) dalle vigenti istruzioni della Banca d'Italia, emanate nell'agosto 2009, le quali hanno stabilito l'inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TEG, ma prevedono espressamente che *"Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'art. 2, co. 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC"*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006. ... Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite di cui al punto precedente (ma vanno inclusi nel TEG per l'invio delle segnalazioni alla Banca d'Italia): gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per il tramite dell'intermediario)" (in termini, Coll. Roma, dec. n. 1137/2013).

In base alle norme richiamate il TEG al momento della stipula del contratto risulta pari al 13,06%, a fronte di un tasso soglia pari al 15,225% (IV TRIM 2008).

Il TEG del rapporto calcolato invece alla luce delle nuove Istruzioni Banca d'Italia (che prevedono l'inclusione anche degli oneri assicurativi) è pari al 34,25%, con la conseguenza del superamento del tasso soglia a partire dal primo trimestre 2010.

Ne consegue che, nel caso di specie, la verifica dell'usurarietà del tasso applicato all'atto della stipula del contratto deve essere condotta con riferimento al TEG, che non comprendeva le spese di assicurazione e non al TAEG, che invece le ricomprende e che, pertanto, nella fattispecie in ricorso il contratto, per quanto stipulato nel 2008 a costi complessivamente estremamente elevati, non può essere considerato illegittimo sotto il profilo dell'usurarietà, dovendosi confrontare a tal fine il tasso soglia dell'epoca (15,225%) con il più basso tasso costituito dal TEG (13,06%) del prestito concesso al ricorrente.

Ferma restando quindi la validità, nei termini dianzi esposti, del contratto stipulato tra le parti, occorre accertare la sopravvenuta usurarietà del tasso, nel corso del rapporto, successivamente quindi alla stipula del contratto.

La questione è già stata oggetto di approfondimento in analoghe fattispecie sottoposte a questo Collegio il quale è pervenuto alla conclusione che il superamento del tasso soglia, là dove sopravvenuto a seguito dell'entrata in vigore di modifiche normative o regolamentari, non determina la configurazione del reato di usura, né comporta la nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. Lo stesso orientamento è stato assunto anche qualora, nel corso del prestito, i tassi contrattuali risultassero superiori alla soglia di usura per effetto della diminuzione di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quest'ultimo, che viene determinato dalle competenti autorità con cadenza trimestrale sulla base dei tassi medi rilevati per il comparto considerato; in tali casi questo Collegio ha precisato che l'applicazione di tassi contrattuali superiori al tasso soglia si pone in contrasto con lo spirito della legge n.108/1996 configurando altresì un comportamento contrario a buona fede; sicché, stante la legittimità delle clausole originariamente convenute tra le parti, si impone una rideterminazione degli interessi, ai sensi dell'art. 1339 c.c., entro i limiti della soglia di usura (Coll. Roma, dec. n. 620/1012, n. 2286/2012, n. 174/2013, n. 1137/2013; v. anche Coll. Napoli, dec. n. 1796/2013).

Nella fattispecie in esame è opinione del Collegio che la clausola relativa agli interessi stipulati nel 2008 era e resta tuttora valida ma che: a) la prestazione è inesigibile ai sensi dell' art. 1375 c.c. per la parte eccedente il tasso soglia; b) la verifica dell'usurarietà del tasso applicato nel corso della vita del prestito deve essere condotta con riferimento al TEG (13,06%) dalla data di stipula del contratto fino al 31.12.2009 e, soltanto con decorrenza dal 1° gennaio 2010, al TEG (34,25%), comprensivo, quest'ultimo, anche delle spese di assicurazione.

Nello specifico, si osserva che il tasso (TEG) applicato al prestito è risultato sempre al disotto del tasso soglia determinato secondo la previgente disciplina fino al 31.12.2009; e che, viceversa, a partire dal 1.1.2010 il tasso (TEG prossimo al valore del TAEG) - applicato al prestito e determinato secondo la vigente disciplina - è risultato sempre superiore al tasso soglia dell'usura.

Con la conseguenza che, essendo stati corrisposti interessi superiori alla soglia dell'usura pro-tempore vigente, la banca resistente dovrà provvedere al ricalcolo degli interessi decorrenti dal 1.1.2010 sulla base di tassi determinati in misura conforme ai citati limiti legali e restituire al ricorrente la differenza tra l'importo degli interessi addebitati in base al contratto e il tasso soglia vigente pro-tempore. Sulle somme così determinate dovranno essere corrisposti al ricorrente anche gli interessi al tasso legale dalla data del reclamo fino al soddisfo.

All'accoglimento della domanda principale consegue l'accoglimento anche della ulteriore domanda relativa alla revisione dei costi assicurativi al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fine di adeguarne l'entità al minor rischio derivante dal calcolo che sarà effettuato in relazione alla domanda principale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE